

Fasc.n.16.05/2005-76

N° 16615 di protocollo

N° 150/A/ECO del 16/4/2015



PROVINCIA DI COMO
“PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE”
SETTORE ECOLOGIA E AMBIENTE

Ditta: ARTURO SALICE SPA con sede legale e impianto in Comune di Novedrate in via P.le Novedratese 10. Esito dell'istruttoria tecnica per modifica non sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al provvedimento n.1/2013 del 28/11/2013 del Responsabile SUAP del Comune di Novedrate, ai sensi della parte II del D.Lgs 152/06 e s.m.i.

(VEDASI RELAZIONE INTERNA)

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
ECOLOGIA E AMBIENTE**
(Dott. Franco Binaghi)

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i



IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA E AMBIENTE

Ditta: ARTURO SALICE SPA con sede legale e impianto in Comune di Novedrate in via P.le Novedratese 10. Esito dell'istruttoria tecnica per modifica non sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al provvedimento n.1/2013 del 28/11/2013 del Responsabile SUAP del Comune di Novedrate, ai sensi della parte II del D.Lgs 152/06 e s.m.i.

VISTI:

- il D.lgs. 3 aprile 2006 n° 152 e s.m.i.;
- la L.R. 12 dicembre 2003 n° 26 e s.m.i.;
- la L.R. 11 dicembre 2006 n° 24 e s.m.i.;
- il D.lgs. 18 agosto 2000, n° 267;
- il D.P.R. 7 settembre 2010 n. 160;
- la L.R. 5 gennaio 2000 n° 1;
- la L.R. 3 aprile 2001 n° 6;
- la D.G.R. 8831 del 30 dicembre 2008;
- la D.G.R. 4626 del 28 dicembre 2012;
- la D.G.R. 2970 del 2 febbraio 2012;
- il D.M. 24 aprile 2008;
- la Legge 15 maggio 1997 n° 127;
- la Legge 7 agosto 1990 n° 241;

RAMMENTATO che le Province risultano titolari delle funzioni amministrative in materia di autorizzazione integrata ambientale sulla base di quanto disposto dalla L.R. 11 dicembre 2006 n° 24 e s.m.i., con esclusione delle autorizzazioni relative alle attività di cui all'allegato VIII punto 5.2 alla parte seconda del D. Lgs 152/06 e s.m.i. di competenza regionale;

PRESO ATTO che, ai sensi del D.P.R. n. 160/2010, il SUAP è l'unica amministrazione titolata al rilascio di autorizzazioni a conclusione di qualsiasi procedimento che abbia ad oggetto l'esercizio di attività produttive, ivi comprese le autorizzazioni integrate ambientali;

VISTO il provvedimento n.1/2013 del 28/11/2013 del Responsabile SUAP del Comune di Novedrate, di rinnovo e contestuale modifica non sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale, rilasciata dalla Regione Lombardia con D.D.S. n.12557 del 25/10/2007 e s.m.i., ai sensi della parte II del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

ATTESO che il SUAP di Novedrate, con nota pervenuta agli atti provinciali via PEC in data 27/11/2014, ha trasmesso la relazione di analisi costi-benefici sugli interventi di natura gestionale e impiantistica volti a garantire il rispetto dei limiti allo scarico fissati dal D.Lgs 152/2006, come prescritto dall'AIA;

ATTESO che il SUAP di Novedrate, con nota pervenuta agli atti provinciali via PEC in data 16/3/2015, ha trasmesso l'istanza presentata dalla ditta ARTURO SALICE SPA per l'applicazione di un limite unico per l'Azoto totale allo scarico in pubblica fognatura e la realizzazione di un nuovo gruppo di pompaggio a servizio della rete antincendio, segnalando contestualmente alcuni errori materiali contenuti nell'allegato tecnico dell'AIA;

TENUTO CONTO del parere espresso da Sud Seveso Servizi Spa, con nota prot.n.206 del 20/1/2015 e del parere espresso dall'Ufficio d'Ambito di Como con nota prot.n.1154 del 11/3/2015;

ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria tecnica della pratica da parte dei competenti uffici provinciali, precisando che:



- le modifiche richieste sono da considerarsi non sostanziali in base ai criteri di cui all'art.5 comma 1 lettera l) del D.Lgs 152/06 e smi e della DGR 2970 del 2 febbraio 2012;
- la descrizione delle modifiche non sostanziali, le condizioni di esercizio dell'impianto e le prescrizioni relative sono riportate nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
- l'istruttoria tecnica si è conclusa con valutazione favorevole dell'istanza, ferme restando le prescrizioni riportate nel presente atto;
- Ai sensi dell'art.29-octies comma 3 del D.Lgs 152/06, come modificato dal D.Lgs 46/2014, il riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso:
 - a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione;
 - b) quando sono trascorsi 12 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione, nel caso di un'installazione che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione, risulti certificata secondo la norma UNI EN ISO14001.

E' fatta salva comunque la possibilità da parte dell'Autorità competente di disporre il riesame nei casi previsti dall'art.29-octies comma 4 del D.Lgs 152/06

RITENUTO pertanto, a conclusione dell'istruttoria tecnica, di procedere alla trasmissione dell'esito della medesima al SUAP di Novedrate, per l'adozione dei provvedimenti di competenza ai sensi del D.P.R. 160/2010;

DATO ATTO che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17 comma 32 e 33 della L. 127/97;

VISTO infine l'art. 107 commi 2 e 3 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000: "Testo unico leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

DETERMINA

1. di approvare l'allegato A al presente provvedimento quale esito dell'istruttoria per la modifica non sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale per l'impianto IPPC sito a Novedrate via P.le Novedratese 10, gestito da ARTURO SALICE SPA per l'esercizio dell'attività di cui al punto 2.6 dell'allegato VIII alla Parte seconda del D.Lgs 152/06 e smi.
2. Di mantenere inalterate tutte le condizioni e prescrizioni indicate nel provvedimento n.1/2013 del 28/11/2013 del Responsabile SUAP del Comune di Novedrate, che si intendono qui integralmente riportate, qualora non espressamente variate dal presente atto.
3. Di stabilire, ai sensi del comma 5 dell'art. 29-octies del D.lgs.152/06, come modificato dal D.Lgs 46/2014, che la domanda di riesame con valenza di rinnovo deve essere presentata entro 12 anni dal rilascio dell'AIA o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione.
4. Di fare salve eventuali ulteriori concessioni, autorizzazioni, prescrizioni e/o disposizioni di altri Enti ed Organi di controllo per quanto di rispettiva competenza, in particolare in materia igienico-sanitaria, di prevenzione incendi, sicurezza e tutela nell'ambito dei luoghi di lavoro.



DISPONE

5. Di far salve eventuali competenze autorizzative e concessorie spettanti ad altri soggetti pubblici in ordine alla realizzazione delle opere in progetto (camini e vano tecnico per alloggiamento pompe).
6. La notifica del presente atto al SUAP di Novedrate ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza;

DÀ ATTO

che ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90 avverso al presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni dalla data di notifica, ovvero ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
ECOLOGIA E AMBIENTE**
(Dott. Franco Binaghi)

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i

**Allegato A al P.D. n.150/A/ECO di registro del 16/4/2015**

Ditta: ARTURO SALICE S.p.a.
Sede legale e impianto: Comune di Novedrate via Provinciale Novedratese 10.

1. Descrizione delle modifiche approvate

1. Concessione, per quanto riguarda il parametro Azoto, di un limite unico espresso come azoto totale (N_{tot}) pari a 84 mg N/l che corrisponde alla somma, espressa in termini di N, dei valori limite fissati per le singole forme azotate (ammoniacale, nitrico, nitroso) dalla tabella 3 Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs 152/06 e smi ed è comprensiva dell'Azoto organico.
2. Conferma delle deroghe, rispetto ai limiti disposti dal D.Lgs 152/06 per lo scarico in fognatura, solo per i parametri Solfati, Cloruri e Ferro (con prescrizioni). Per gli altri parametri sono prescritti i limiti di cui alla tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs 152/06 e smi;
3. Installazione di due motopompe alimentate a gasolio, con potenzialità pari a 105 kW ciascuna, a servizio della rete idrica antincendio. Le relative emissioni in atmosfera (E52-E53) rientrano nelle attività scarsamente rilevanti ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs 152/06 lettera bb) della parte I dell'Allegato IV.
4. Vengono corretti gli errori materiali segnalati dal Gestore relativamente all'altezza di alcuni camini e alla frequenza di rigenerazione dei filtri;

2. Modifiche all'allegato tecnico dell'Autorizzazione integrata ambientale.

Si riportano di seguito solo le parti modificate/aggiornate dell'allegato tecnico all'autorizzazione integrata ambientale.

C. QUADRO AMBIENTALE**C.1 Emissioni in atmosfera sistemi di contenimento**

Nella tabella C1 le altezze di alcuni camini sono errate e vengono così rettificate:

N° ATTIVITA'	N° EMISSIONE	PROVENIENZA	h CAMINO ERRATA (m)	h CAMINO CORRETTA (m)
1	E11	Caldaia n°4	10	11
1	E12	Caldaia n°5	10	11
1	E42	Coclea di oliatura - Galvanica G03	8	10,5
2a	E13	Forno rinvenimento-distensione F21	6	12
2a	E14	Forno trattamenti termici F41	6	12,5
2a	E15	Forno trattamenti termici F11	6	12,5
2a	E16	Generatore ENDOGAS F22	6	12
2a	E17	Forno rinvenimento-distensione F21	6	12
2a	E19	Forno trattamenti termici F61 - sgrassaggio	6	13
2a	E20	Forno trattamenti termici F61	6	13
2a	E21	Forno trattamenti termici F41 - sgrassaggio	6	12,5
2a	E22	Forno trattamenti termici F11 - sgrassaggio	6	13



Alla tabella C.2 “Emissioni poco significative” sono inserite le due emissioni scarsamente rilevanti associate alle motopompe di emergenza per la rete idrica antincendio:

ATTIVITA' IPPC E NON IPPC	EMISSIONE	PROVENIENZA	
		Sigla	Descrizione
/	E52- E53		n.2 motopompe di emergenza per rete idrica antincendio

E.2 Acqua

E.2.1 Valori limite di emissione

l) Per lo scarico S1, il gestore della Ditta dovrà assicurare il rispetto dei valori limite indicati nella tabella seguente:

N°	Parametro	u.m.	Scarico in pubblica fognatura
1 ^(*)	pH		5,5-10,5
2	Temperatura	°C	
3	Colore	-	non percettibile con diluizione 1:40
4	Odore	-	non deve essere causa di molestie
5	Materiali grossolani	-	assenti
6	Solidi sospesi totali	mg/l	200
7	BOD ₅	mgO ₂ /l	250
8	COD	mgO ₂ /l	500
9	Alluminio	mg/l	2
10	Arsenico	mg/l	0,5
12	Boro	mg/l	4
13	Cadmio	mg/l	0,02
14	Cromo totale	mg/l	4
15	Cromo VI	mg/l	0,2
16 (***)	Ferro	mg/l	4
17	Manganese	mg/l	4
18	Mercurio	mg/l	0,005
19	Nichel	mg/l	4
20	Piombo	mg/l	0,3
21	Rame	mg/l	0,4
22	Selenio	mg/l	0,03
24	Zinco	mg/l	1
25	Cianuri totali	mgCN ⁻ /l	1
26	Cloro attivo libero	mg/l	0,3
27	Solfuri	mgH ₂ S/l	2
28	Solfiti	mgSO ₃ ²⁻ /l	2
29 (*)	Solfati	mg SO₄²⁻/l	2.000
30 (*)	Cloruri	mgCl⁻/l	2.000
31	Fluoruri	mg/l	12
32	Fosforo totale	mgP/l	10
33 (*)	Azoto totale	mgN/l	84
36	Grassi e olii animali/vegetali	mg/l	40



N°	Parametro	u.m.	Scarico in pubblica fognatura
37	Idrocarburi totali	mg/l	10
38	Fenoli	mg/l	1
39	Aldeidi	mg/l	2
40	Solventi organici aromatici	mg/l	0,4
41	Solventi organici azotati	mg/l	0,2
42	Tensioattivi totali	mg/l	4
43	Pesticidi fosforati	mg/l	0,1
44	Pesticidi totali (esclusi i fosforati)	mg/l	0,05
	tra cui:		0
45	- aldrin	mg/l	0,01
46	- dieldrin	mg/l	0,01
47	- endrin	mg/l	0,002
48	- isodrin	mg/l	0,002
49	Solventi clorurati	mg/l	2
50	<i>Escherichia coli</i>	UFC/100ml	
51	Saggio di tossicità acuta	Vedi nota (**)	Il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore del 80% del totale.

(*) parametri per i quali è stato stabilito un valore limite diverso da quello di cui alla Tab.3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs 152/2006 e s.m. e i.

(**) Il saggio di tossicità è obbligatorio. Oltre al saggio su *Daphnia magna*, possono essere eseguiti saggi di tossicità acuta su *Ceriodaphnia dubia*, *Selenastrum capricornutum*, batteri bioluminescenti o organismi quali *Artemia salina*, per scarichi di acqua salata o altri organismi tra quelli che saranno indicati ai sensi del punto 4 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs 152/06. In caso di esecuzione di più test di tossicità si consideri il risultato peggiore. Il risultato positivo della prova di tossicità non determina l'applicazione diretta delle sanzioni, determina altresì l'obbligo di approfondimento delle indagini analitiche, la ricerca delle cause di tossicità e la loro rimozione.

(***) Qualora la ditta intenda effettuare il trattamento di decapaggio acido nella vasca n.24 (impianto galvanica G03), già autorizzato ma attualmente commissionato a fornitori esterni, dovrà darne preventiva comunicazione a Provincia, ARPA, Ufficio d'Ambito, Sud Seveso Servizi. Il limite prescritto per il parametro Ferro è derogato fino a 8 mg/l a partire dalla data della suddetta comunicazione.

Tabella E-2 : Limiti allo scarico in pubblica fognatura

F. Piano di monitoraggio

Nella tabella F.6 "*Inquinanti monitorati*" il monitoraggio delle singole forme azotate è sostituito dal monitoraggio dell'azoto totale, restano invariati punti di campionamento e frequenze.

Nella tabella F.10 "*Interventi sui punti critici*" le frequenze di rigenerazione dei filtri sono così rettificate:

Impianto/parte di esso/fase di processo	Tipo di intervento	Frequenza
Impianto di trattamento acque	Rigenerazione filtri a carbone	6 mesi
	Rigenerazione filtri a resina	2 mesi